

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

ORDINANZA N° 3 DEL 26/04/2024

Oggetto: Ordinanza contigibile e urgente ex art. 50 c.5 T.U.E.L., a tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici.

IL SINDACO

Visto l'art. 10 della legge 30 Dicembre 2023, n. 214 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) rubricato "Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici" di cui il comma 1 statuisce: *"Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 Febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione Europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 Febbraio 2001, n. 36"*; in aggiunta, il comma 2 statuisce: *"Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 Agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D"*;

Considerato che allo stato attuale i limiti dei campi elettromagnetici (valori di attenzione e obiettivi di qualità) vigenti sono pari a **6 V/m**;

Considerato che la norma suddetta stabilisce che, una volta scaduto il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, entrerà automaticamente in vigore un valore pari **15 V/m**, valore che supera più del doppio quelli attualmente vigenti;

Considerato che un innalzamento dell'attuale limite dei 6 V/m, in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità dovrebbe essere necessariamente determinato, sempre e soltanto, in base a robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche, e non già mai in base a scelte politico-economiche, tecnologiche (p. es. 5G) o comunque altrimenti "opportunistiche", in funzione cioè di interessi diversi da quello primario della tutela della salute dei cittadini;

Visto l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a tutela della salute pubblica in assenza di riscontri certi di natura medico- scientifica che escludano ogni effetto negativo che potrebbe derivare dall'innalzamento delle emissioni elettromagnetiche da 6 V/m a 15 V/m, con possibile rischio per la salute delle persone fisiche nel medio e nel lungo periodo;

Considerato che la ricerca sugli effetti biologici delle frequenze "5G" , in particolare sulle onde millimetriche, non è ancora stata ultimata e non ci sono quindi studi epidemiologici completi;

Visto che un innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica- in assenza di comprovate e documentate evidenze medico-scientifiche, che ne dimostrino appieno la assoluta e palese innocuità - potrebbe comportare effetti biologici dannosi, ingiustificabili e inaccettabili in contrasto con l' esigenza e necessità di tutelare la salute pubblica;

In attesa di più approfondite valutazioni e accertamenti medico- scientifici, che facciano chiarezza sulle conseguenze di tale innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche;

Al fine di impedire l'esposizione della popolazione comunale e dei turisti a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico (innalzamento livello espositivo);

Ritenuto che i livelli di esposizione di 6V/m anche in base al principio di precauzione non debbano essere aumentati nè oltrepassati in attesa di più approfondite valutazioni da parte degli organi scientifici a ciò preposti;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa a partire dalla data della presente ordinanza e fino a sua revoca è vietato su tutto il territorio del Comune di Lavagna qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio alla salute per la popolazione.

AVVERTE

che in ottemperanza alla suddetta ordinanza sarà oggetto di accertamento da parte degli agenti di polizia municipale e delle altre forze dell'ordine.

INFORMA

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio al fine del rispetto della disposizione in essa prevista;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento alla cittadinanza, ai soggetti interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Il Sindaco

Gian Alberto Mangiante / ArubaPEC S.p.A.
